

Prestazioni di servizi di carattere continuativo: momento di esigibilità dell'IVA

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 28 Giugno 2021

Qual è il momento di esigibilità dell'IVA per le prestazioni di servizi di carattere continuativo?
Come influisce l'autoconsumo dell'imprenditore?

Per le prestazioni a carattere periodico o continuativo, l'IVA si considera esigibile alla scadenza del periodo cui si riferiscono i pagamenti.

Questo principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione.

La puntuale disposizione normativa cui fare riferimento è l'art. 6 comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, ove è previsto che le prestazioni di servizi *"indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese"*.

La sentenza precisa che, con l'effettuazione dell'operazione (alla maturazione del corrispettivo), sorgono anche l'esigibilità dell'imposta e l'obbligo di fatturazione.

Tuttavia, laddove non intervenga il pagamento del committente, la fatturazione può essere differita sino al momento in cui il corrispettivo è versato, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di provare l'intento del prestatore di volersi sottrarre all'obbligo di emissione della fattura e assolvimento dell'IVA.

Questi gli argomenti qui trattati:



- Aspetti generali sull'esigibilità dell'IVA
- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
- Fatto generatore ed esigibilità dell'IVA
- Autoconsumo
- Percezione = esecuzione?
- Precisazioni in tema di autoconsumo
- Alcuni precedenti giurisprudenziali
- Il caso in esame
- Qualificazione come prestazione di servizi
- Momento di effettuazione ai fini IVA
- Scadenza del pagamento
- Le Conclusioni della Cassazione

Aspetti generali sull'esigibilità dell'IVA

L'esigibilità dell'IVA corrisponde al diritto dell'Erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento circolare 24.12.1997, n. 328 – par. 2.1).

Secondo il diritto comunitario – art. 62 direttiva 2006/112/CE – si tratta del diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

In base all'art. 63 della medesima direttiva, *“il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi”*.

La disposizione nazionale, però (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) non fa riferimento alla nozione di *“fatto generatore”*, ma soltanto alle nozioni di *“esigibilità del tributo”* ed *“effettuazione dell'operazione”*.

Cessioni di beni

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- se si tratta di beni immobili: alla stipula dell'atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene;
- se si tratta di beni mobili: all'atto della consegna o della spedizione;
- per particolari tipi di ce

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento